

POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Claudia Prina Racchetto

1. PREMESSA

L'anno 2019 è stato, per quanto concerne le politiche in esame, un anno contrassegnato, in primo luogo, dall'approvazione di modifiche particolarmente significative al nuovo Codice del Commercio (approvato solo lo scorso anno dopo quasi due anni di gestazione) mediante la legge regionale 16/2019 (Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018). Esse, come vedremo più dettagliatamente nel prosieguo della trattazione, hanno interessato esclusivamente il commercio su area pubblica.

La rilevanza dell'anno che è appena trascorso è da attribuirsi inoltre all'approvazione della legge regionale 56/2019 (Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014) con la quale si è intervenuti nuovamente su un altro settore particolarmente delicato e al tempo stesso molto significativo per l'economia toscana, quale è quello delle cave. Tale intervento ha considerevolmente mutato l'originaria fisionomia della legge regionale 35/2015 (legge generale in materia di cave) già modificata, anche se solo per aspetti limitati, lo scorso anno, dapprima con la legge regionale 18/2018 (Disposizioni concernenti termini previsti dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 "Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010, e l.r. 65/2014"), di iniziativa consiliare, con la quale erano stati ridefiniti alcuni dei termini previsti per lo svolgimento di determinate attività e, successivamente, con la legge regionale 54/2018 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 "Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010, e l.r. 65/2014"), con la quale era stata inserita nella legge regionale 35/2015 una disposizione transitoria per il sanzionamento di difformità volumetriche fino all'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane.

L'approvazione di tale legge, che ha avuto una genesi piuttosto lunga e travagliata, è avvenuta contestualmente all'adozione del Piano regionale cave.

Ha avuto ugualmente una genesi piuttosto complessa anche la legge regionale 44/2019 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015), preceduta di pochi mesi dall'approvazione direttamente in aula della legge regionale 31/2019 (Proroga del termine massimo di durata del Commissario del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015). Essa si differenzia dalle altre leggi approvate nell'anno in quanto è nata come una nuova legge e non come modifica di leggi preesistenti. L'unico articolo di

modifica di un'altra legge in essa contenuto non era infatti presente nel testo assegnato alla commissione per l'espressione del parere referente ma è stato inserito durante i lavori istruttori della stessa.

Analogamente dicasi per la legge regionale 57/2019 (Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico).

Nell'anno che è appena trascorso sono state inoltre approvate ulteriori modifiche al Testo unico del sistema turistico regionale. Esse hanno interessato essenzialmente la Cabina di regia, la disciplina delle locazioni turistiche e le disposizioni transitorie per l'abilitazione alla professione di guida turistica.

Per quanto concerne la materia del turismo, merita ricordare anche l'approvazione della legge regionale 48/2019 (Interventi straordinari per l'anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l.r. 52/2018), di iniziativa dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con la quale è proseguito, anche per il 2019, l'intervento a favore di tali associazioni. Anche l'approvazione di questa legge è avvenuta direttamente in aula.

Il panorama delle leggi regionali espressione delle politiche per lo sviluppo economico nell'anno in esame è stato completato dalla legge regionale 50/2019 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura della viabilità sulla strada statale Porrettana. Modifiche alla l.r. 13/2019), di iniziativa della Giunta regionale, e dalla legge regionale 73/2019 (Disposizioni in materia di prevenzione dell'usura. Modifiche alla l.r. 86/2009), di iniziativa consiliare.

2. CODICE DEL COMMERCIO: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

La legge regionale 16/2019, che interviene a modificare il nuovo Codice del Commercio a pochi mesi dalla sua approvazione, è di iniziativa consiliare di maggioranza e costituisce, se si fa eccezione per la norma inserita a fine marzo dalla Regione Piemonte nella propria legge finanziaria, la prima "presa di posizione" organica regionale alla normativa statale contenuta nel comma 686 dell'articolo 1 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha sottratto il commercio su area pubblica all'applicazione della Direttiva Servizi. Essa ha la finalità di fornire agli operatori del settore un quadro normativo il più possibile chiaro ed univoco. Con la sua approvazione è stata colta l'occasione anche per apportare modifiche ad altre norme della legge regionale 62/2018 (Codice del Commercio) relative alle sanzioni, soprattutto a seguito di alcune criticità rilevate dagli operatori del settore.

La commissione ha licenziato un testo considerevolmente diverso rispetto a quello assegnatole per l'espressione del parere referente, accogliendo alcune osservazioni emerse in sede di consultazioni e vagliate dal gruppo di lavoro di carattere tecnico politico costituito, come consuetudine, per dare un ausilio alla

commissione nella fase istruttoria. Altre modifiche apportate al testo originario sono state il frutto di ripensamenti dei proponenti conseguenti a maggiori approfondimenti sulla materia.

Nella scheda di legittimità predisposta dall'ufficio legislativo è stata posta in evidenza l'illegittimità del citato articolo 1, comma 686, della legge 145/2018 per contrasto con la normativa europea: al suo rispetto sono tenuti sia il legislatore statale che quello regionale, ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione. La legge di bilancio statale, come sopra anticipato, ha infatti escluso il settore del commercio su area pubblica dall'ambito di applicazione della Direttiva Servizi e del decreto legislativo 59/2010, atto di recepimento interno, (si veda la lettera a) del comma 686 dell'articolo 1), mentre la Direttiva Servizi ha incluso nel suo ambito di applicazione le attività di commercio sulle aree pubbliche, dal momento che tale settore non è espressamente indicato nell'articolo 2, comma 2, fra i settori esclusi. Essa, inoltre, non ha disposto nulla in ordine alla procedura ed ai criteri applicabili per l'assegnazione delle aree pubbliche, creando un oggettivo vuoto normativo.

La lettera b) del comma 686 ha invece escluso l'applicabilità al commercio su aree pubbliche delle procedure di selezione previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 59/2010, il quale sancisce anche il divieto di rinnovo automatico. Tale divieto è stato quindi cancellato dalla disposizione statale, in aperto contrasto con i principi del libero mercato sanciti a livello europeo, come stabilito più volte dalla stessa Corte costituzionale. Il vuoto normativo che ne è derivato ha reso l'ordinamento statale contrastante anche con l'articolo 12 della Direttiva Servizi che prevede che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applichino una procedura di selezione fra i potenziali candidati che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza.

A tale proposito, la Corte costituzionale, a fronte del tentativo esperito nel tempo da alcune regioni di prevedere l'inapplicabilità al commercio su aree pubbliche dell'articolo 16 del decreto legislativo 59/2010, ne ha dichiarato l'incostituzionalità.

In particolare, per quanto ci riguarda, con la sentenza n. 291/2012¹, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Toscana n. 63 del 2011.

Infine, la lettera c) del comma 686 ha abrogato l'articolo 70 del decreto legislativo 59/2010, relativo ad aspetti della disciplina sostanziale del settore, da

¹ Con tale sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tali norme non solo per contrasto con la legislazione comunitaria cui il legislatore nazionale ha dato attuazione e con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di accesso ed esercizio dell'attività dei servizi (in particolare in tema di residuali regimi autorizzatori) ma anche perché essa non viene a prevedere forme di *“bilanciamento fra liberalizzazione e ...i motivi imperativi di interesse generale”* come, invece, richiesto dalla normativa comunitaria.

definirsi anche mediante Intesa in sede di Conferenza unificata per quanto concerne i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi.

In merito alle disposizioni statali sin qui descritte ci si è posti, inoltre, l'interrogativo per quanto attiene all'obbligo di disapplicazione delle norme interne in contrasto europeo che grava sia sui giudici nazionali sia sulla pubblica amministrazione.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, l'ufficio legislativo ha rilevato che la legge in esame, sebbene derivante dalla necessità, gravante sulle regioni, di prendere atto del nuovo assetto statale della materia al fine di rendere esplicite le regole applicabili, risulta anche essa attratta nell'ambito del contrasto europeo e costituzionale regolando la materia in conformità alla normativa statale sopravvenuta.

I punti salienti della legge regionale in esame sono costituiti, in primo luogo, dalla previsione del tacito rinnovo delle concessioni per dodici anni purché l'impresa sia iscritta nel registro delle imprese come impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività. Tali disposizioni si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021, dato che esse sono già state prorogate ex lege (L. 205/2017) fino al 31 dicembre 2020. Altro aspetto importante di tale nuova disciplina è dato dalla reintroduzione, nel Codice del commercio, dei requisiti di onorabilità e professionalità per i venditori ambulanti, a fronte della normativa statale sopravvenuta che, disponendo la non applicazione dell'intero decreto legislativo 59/2010 al commercio al dettaglio su area pubblica, aveva determinato il sorgere del quesito relativo all'applicabilità o meno dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo (relativo proprio ai suddetti requisiti) al commercio al dettaglio su area pubblica. Poiché la non applicazione del suddetto articolo avrebbe però comportato l'assurda conseguenza che solo per il commercio su area pubblica tali requisiti non sarebbero stati richiesti, in palese violazione del principio di uguaglianza e di tutela del consumatore, la Regione Toscana ha deciso di sostituire gli originari articoli 11 e 12 della legge regionale 62/2018, relativi rispettivamente ai requisiti di onorabilità e professionali, con due nuove formulazioni che, se nella sostanza sono identiche a quelle previgenti, non contengono però il riferimento all'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010. Viene inoltre chiarito che il rinnovo dodecennale si applica anche alle altre attività commerciali che si svolgono su area pubblica ma che sono diverse da quelle disciplinate nel capo V della legge regionale 62/2018 (attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita di giornali). Sono stati poi inseriti nuovi criteri di assegnazione per i posti vacanti, prevedendo la facoltà per il comune di assegnare prioritariamente alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni. Sono stati inoltre qualificati i mercati nei centri storici.

Riguardo alla parte sanzionatoria, come già anticipato, era necessario un intervento correttivo. In particolare, sono state ridefinite le fattispecie di decadenza del titolo abilitativo per l'attività di commercio su aree pubbliche, prevedendo tale conseguenza nell'ipotesi in cui il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività e nell'ipotesi di decorso di centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni per l'occupazione del posteggio stesso. La decadenza non è invece più prevista per l'ipotesi di violazioni gravi e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni delle limitazioni e dei divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e diversi da quelli di cui all'articolo 116, comma 1.

Ai comuni viene inoltre riconosciuta la possibilità di rinnovare tacitamente le concessioni dal 1° gennaio 2021 anche a soggetti che non sono più attivi (iscritti al registro delle imprese e che risultano ancora titolari di concessioni) fino alla fine del 2024, per consentire loro di non interrompere bruscamente un rapporto contrattuale e per far sì che dal 2025 il mercato sia composto solo da operatori attivi.

La legge è stata approvata a maggioranza sia in commissione che in aula. In tale sede sono stati approvati quattro emendamenti e ne è stato respinto uno.

3. TESTO UNICO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CABINA DI REGIA, LOCAZIONI TURISTICHE, CORSI ED ESAMI PER GUIDA TURISTICA

La legge regionale 32/2019 (Disposizioni in materia di cabina di regia, locazioni turistiche e corsi ed esami per guida turistica. Modifiche alla l.r. 86/2016) riguarda prevalentemente la materia del "turismo" che rientra nella potestà legislativa residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione.

Essa concerne poi anche le "professioni turistiche" che, essendo attinenti alla materia "professioni" sono ascrivibili alla potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Analizzando nel dettaglio le modifiche apportate al Testo unico del sistema turistico regionale, si osserva che la prima modifica ovvero quella relativa alla composizione della Cabina di regia è finalizzata a riformulare la lettera e) del comma 2 dell'articolo 14 che prevede che facciano parte di questo organismo consultivo della Giunta regionale anche quattro membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese del turismo maggiormente rappresentative. La necessità della riformulazione è conseguita, secondo quanto affermato nel preambolo e nella relazione illustrativa, alla sentenza n. 11/2019 del TAR che ha accolto il ricorso presentato da Federalberghi contro l'atto del

dirigente del settore turismo della Giunta regionale che individuava le associazioni turistiche maggiormente rappresentative ai fini delle rispettive designazioni nella Cabina di regia, escludendo l'associazione ricorrente e chiamando invece ad esprimere le designazioni soggetti diversi a base confederale. La formulazione diversa proposta dalla Giunta regionale è stata da quest'ultima ritenuta idonea a contemplare tutte le associazioni che rappresentano complessivamente oppure settorialmente le tipologie di impresa che afferiscono al turismo. Nella scheda di legittimità predisposta dall'ufficio legislativo, è stato rilevato come tale formulazione non fosse chiara soprattutto in considerazione del ricorso all'uso dell'espressione "e/o". Si è suggerito di chiarire le relazioni intercorrenti fra le tipologie di soggetti cui si faceva riferimento nell'articolo in quanto non adeguatamente definite con tale espressione ritenuta, anche dal Manuale di tecnica legislativa, da evitare perché foriera di incertezza. Poiché durante la fase istruttoria è pervenuta all'Assessorato una proposta di riscrittura da parte delle Confederazioni, volta a prevedere che competenti ad effettuare le designazioni nella Cabina di regia siano i soggetti che siedono al Tavolo di concertazione generale istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1/2015, la commissione ha deciso di approvare il testo nella versione proposta dalla Giunta regionale che però si è impegnata a predisporre un emendamento ad esso direttamente per l'aula. Tale emendamento non è stato poi presentato.

Per quanto concerne, invece, la modifica apportata all'articolo 70 (Locazioni turistiche), essa ha comportato l'eliminazione dal comma 6 della previsione della sanzione amministrativa per il caso di incompleta comunicazione al comune in cui gli alloggi sono situati, delle informazioni relative all'attività svolta ed alla eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività. Questa eliminazione è dovuta al fatto che tale fattispecie non può verificarsi in quanto la comunicazione è effettuata telematicamente con modalità di compilazione guidate e progressive.

E' stato, infine, modificato l'articolo 159 bis, norma transitoria, che ha disposto la sospensione dei corsi di formazione per guida turistica e degli esami di abilitazione previsti alla conclusione di tali corsi fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale di guida turistica e, comunque, non oltre il 9 giugno 2019. La *ratio* della modifica, volta a prorogare tale termine al 31 dicembre 2020, è da attribuirsi alla circostanza che ad oggi non è stato ancora individuato il percorso istituzionale per dare soluzione al problema della definizione della professione. Relativamente a tale modifica, la commissione ha accolto l'emendamento con il quale, traendo spunto da quanto affermato espressamente nel preambolo della legge, si è inteso specificare che la sospensione riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i titoli di studio previsti dal regolamento regionale.

La legge è stata approvata a maggioranza sia in commissione che in aula.

4. INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Con la legge regionale 48/2019, il Consiglio regionale ha inteso proseguire, anche per l'anno 2019, gli interventi a favore delle associazioni pro loco già avviati con la legge regionale 52/2018 in considerazione del ruolo estremamente rilevante che esse da anni svolgono nella promozione e diffusione dell'accoglienza turistica sul territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118, comma quarto, della Costituzione. Tale decisione è stata determinata dal positivo riscontro registrato nella promozione delle realtà territoriali regionali da parte delle associazioni pro loco beneficiarie dei contributi previsti da tale ultima legge e verificata la disponibilità di risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione. Sono stati mantenuti invariati i meccanismi di semplificazione già previsti dalla citata legge regionale: essi si caratterizzano per la concessione dei contributi attraverso la procedura automatica in quanto non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.

La legge in esame ha destinato l'importo di 350.000,00 euro a favore delle associazioni pro loco operanti in Toscana alla data della sua entrata in vigore e che presentino domanda a seguito di pubblicazione di apposito bando.

Merita segnalare infine che, così come è accaduto frequentemente in questo anno, è stata prevista l'entrata in vigore anticipata di tale legge (giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale) in modo da non comprimere eccessivamente i tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure per la sua attuazione.

5. NORME PER IL RIASSETTO DEL CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE APUANA

Il Consorzio per la Zona Industriale Apuana è stato istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 03 aprile 1947, n. 372 allo scopo di promuovere iniziative pubbliche e private per il completamento della zona industriale apuana.

Esso rientra nella categoria dei consorzi di sviluppo industriale che hanno lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali e artigianali nell'ambito del territorio di competenza nonché di svolgere attività di propulsione per il potenziamento delle attività esistenti e di promozione e programmazione dello sviluppo economico-produttivo. Favoriscono altresì le condizioni necessarie per la creazione o lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi.

Tali consorzi sono enti pubblici economici (a norma dell'art. 36, commi 4 e 5 della L. 317/1991) a struttura associativa cui possono partecipare soggetti pubblici e privati rappresentativi della società civile e sono dotati di piena autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Sono stati disciplinati con la legge 634/1957, oggi abrogata, il cui contenuto è stato parzialmente trasfuso nel decreto del Presidente della Repubblica 218/1978.

Riguardo a questa tipologia di consorzi già il decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 (art. 65) ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative e tutte le funzioni esercitate dallo Stato in materia di assetto, sistemazione e gestione delle aree industriali attrezzate e di sistemazione di infrastrutture per nuovi insediamenti. Ad essi si applicano pertanto le norme delle leggi regionali e sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo delle regioni.

Successivamente alla legge 317/1991 il legislatore statale ha effettuato altri interventi normativi, i quali hanno però riguardato la funzione di pianificazione territoriale e le procedure di esproprio per l'attuazione degli interventi. In essi si specifica che troveranno applicazione fino a che le regioni non interverranno con proprie norme.

Con legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016" relative alla seconda variazione al bilancio 2016) è stato disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio per la Zona Industriale Apuana e il commissariamento dello stesso (articoli da 32 bis a 32 septies).

Come anticipato nella premessa, gli interventi legislativi relativi al Consorzio Zona Industriale Apuana, nel corso dell'anno 2019, sono stati due.

Infatti, in primo luogo, con la legge regionale 31/2019, di iniziativa della Giunta regionale, si è intervenuti a modificare l'articolo 32 quater della legge regionale 82/2015 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) al fine di prorogare ulteriormente la durata dell'incarico del Commissario del Consorzio ZIA (nominato a seguito dello scioglimento degli organi del Consorzio disposto con la l.r. 67/2016) fino ad un massimo di 1047 giorni dalla nomina (31 ottobre 2019). La ratio di tale intervento è stata quella di assicurare, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge per la riorganizzazione di quest'ultimo, la continuità della gestione. Merita segnalare che anche questa legge è stata approvata direttamente in aula e che, vista l'imminenza della scadenza dell'incarico del commissario (16 giugno 2019), ne è stata disposta l'entrata in vigore anticipata (il giorno stesso della pubblicazione sul BURT).

Con la legge regionale 44/2019, di iniziativa della Giunta regionale, si è invece ritenuto necessario procedere al riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana, in considerazione delle molteplici criticità rilevate durante la fase commissariale. Esse, in particolare, hanno evidenziato la necessità di una ridefinizione della compagine consortile che vede - quale attore direttamente coinvolto - la Regione Toscana e della costituzione di un comitato d'area quale soggetto di raccordo con le esigenze del territorio, oltre ad una ridefinizione della

governance consortile.

L'approvazione di questa ultima legge ha avuto una genesi piuttosto lunga e i lavori istruttori ad essa relativi sono stati per lungo tempo sospesi. Il testo approvato costituisce, inoltre, il risultato del lavoro svolto da un gruppo di carattere tecnico costituito da funzionari della Giunta e del Consiglio regionale.

Nella scheda di legittimità predisposta dall'ufficio legislativo erano stati formulati una serie di rilievi attinenti agli organi del Consorzio (assemblea, amministratore unico, revisore contabile unico, Comitato di area), alla programmazione dell'attività, alla vigilanza e controllo, alle norme transitorie ed all'entrata in vigore. Tali rilievi sono stati in gran parte accolti e si è provveduto conseguentemente a riformulare il testo nelle relative parti.

In commissione sono stati presentati dalla maggioranza quattro emendamenti. Con il primo di essi, relativo all'articolo 8 (Amministratore unico), si è inteso riequilibrare i rapporti fra le pubbliche amministrazioni partecipanti al consorzio, prevedendo per l'amministratore unico, il cui nominativo è proposto dal Presidente della Giunta regionale, la nomina da parte dell'assemblea con la maggioranza dei due terzi. Con il secondo emendamento, relativo invece all'articolo 15 (Risorse economiche) è stata disposta la soppressione del comma che prevedeva che per i soggetti consorziati e le imprese insediate, il regolare pagamento di quote, contributi e corrispettivi di servizi fosse requisito essenziale per accedere a contributi, agevolazioni e finanziamenti regionali in qualunque forma previsti. Tale soppressione è stata motivata sostenendo che disposizioni di tal natura dovrebbero più opportunamente essere collocate nei bandi per le agevolazioni piuttosto che nella legge. Gli altri due emendamenti hanno interessato l'articolo relativo alle abrogazioni e quello della entrata in vigore. Con il primo è stata disposta l'abrogazione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 perché già abrogata con la legge di manutenzione e con il secondo è stato abrogato l'articolo 24 che prevedeva l'entrata in vigore anticipata divenuta superflua a seguito della proroga del termine di durata del commissariamento (al 31.10.2019) disposta con la legge regionale 31/2019.

6. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE

La legge regionale 56/2019, di iniziativa della Giunta regionale, costituisce espressione della potestà legislativa regionale di tipo residuale in materia di cave, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Essa è stata assegnata alle commissioni Seconda e Quarta per l'espressione del parere referente nel mese di aprile 2018. E' stata oggetto, come di consueto, di consultazioni, ampiamente partecipate, come dimostrato dalle numerose e corpose osservazioni fatte pervenire dalle diverse associazioni di categoria. La legge è rimasta giacente per più di un anno: il suo esame è stato infatti ripreso

solo a luglio del 2019, in concomitanza con l'esame del Piano regionale cave. Le commissioni hanno disposto la costituzione di un gruppo di lavoro di carattere tecnico politico misto Giunta/Consiglio con il compito di esaminare le osservazioni pervenute sia sulla proposta di legge che sul Piano cave. Nel corso delle numerose riunioni di questo gruppo è stata svolta l'istruttoria di tutte le osservazioni pervenute, compresi i rilievi formulati nella scheda di legittimità dell'ufficio legislativo. Numerosi di essi sono stati accolti e si è pertanto proceduto alla riformulazione del testo nei punti che ne erano interessati. Il testo riformulato dal gruppo di lavoro, considerevolmente diverso rispetto al testo originario, è stato sottoposto all'esame delle commissioni congiunte.

Poiché sarebbe impossibile dar conto dettagliatamente di tutte le modifiche apportate alla legge regionale 35/2015, che contiene la disciplina generale dell'attività estrattiva nelle cave, merita piuttosto soffermarsi su una questione giuridica alquanto complessa quale è quella della disciplina delle cosiddette cave miste.

Infatti, durante l'ultima delle sedute delle commissioni congiunte, convocata per l'approvazione del testo della legge (e del relativo Piano cave), l'opposizione ha manifestato alcune perplessità in ordine ai contenuti degli articoli 17 e 19, come riformulati dal gruppo di lavoro tecnico-politico, chiedendo sul punto un parere da parte dell'ufficio legislativo. Tali articoli introducono, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2016, nella legge regionale 35/2015 gli articoli 35 bis e 35 quater, i quali disciplinano appunto le cosiddette cave miste.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 35 bis prevede che il comune, al fine di garantire lo sfruttamento razionale della risorsa, disponga la coltivazione unitaria dei siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni.

Nel caso in cui l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non sia prevalente, il comma 2 prevede che il comune possa disporre l'affidamento diretto al privato.

Nel caso in cui, invece, l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia prevalente, il comma 3 prevede che il comune disponga la costituzione di consorzi obbligatori fra imprese per la gestione unica del sito, secondo quanto disposto dall'articolo 28.

L'articolo 35 quater disciplina, relativamente a tale caso di consorzi obbligatori, l'ipotesi in cui il soggetto privato sia inerte ovvero non intenda esercitare l'attività di coltivazione del sito né trasferire a terzi tale facoltà, prevedendo la possibilità del passaggio del sito al patrimonio indisponibile comunale, previo indennizzo, qualora il soggetto non si attivi nel termine assegnatogli dal comune.

Le cosiddette cave miste sono pertanto quelle caratterizzate dalla compresenza di una connessione oggettiva fra una parte, pacificamente di

proprietà comunale², ed una parte di proprietà privata. Costituiscono un unicum nel panorama italiano. Rispetto ad esse, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione n. 1344/2016³, ha riconosciuto che la commistione fra i beni stimati e gli agri marmiferi nell’ambito di medesime porzioni del territorio comunale comporta difficoltà per l’applicazione, da parte dell’ente locale, del regime concessorio in ordine al diritto di sfruttamento delle cave e ostacola le dinamiche concorrenziali sui relativi mercati. I beni stimati sono stati definiti dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 228/2016, come cave *“di limitate dimensioni territoriali, le quali in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano, in parte, incorporate all’interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche soggette a concessioni comunali”*.

Per quanto concerne le cave di proprietà privata, la legge regionale 35/2015 disciplina il regime dell’autorizzazione all’attività estrattiva (artt. 16-28). Infatti, in caso di beni di proprietà del soggetto imprenditore, l’Amministrazione può intervenire preliminarmente con strumenti di pianificazione e successivamente, in relazione alle fattispecie concrete, con il rilascio delle autorizzazioni all’attività. Le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione può dettare ed imporre con l’autorizzazione, pena la revoca del provvedimento, devono essere motivate da esigenze pubbliche e non arrecare un ingiustificato e sproporzionato limite al diritto di cui il richiedente è titolare.

L’ultimo articolo del capo III della legge regionale 35/2015, dedicato alla disciplina delle cave private, è l’articolo 28, il quale prevede che il comune promuova o disponga la costituzione di consorzi, sia volontari che obbligatori, tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui e vicini, al fine di garantire un più razionale sfruttamento della risorsa, un’omogeneità del recupero ambientale dei siti estrattivi e, comunque, ogniqualvolta ricorrano motivi di sicurezza.

La prima problematica sollevata rispetto alla fattispecie delle cave miste ha riguardato la possibilità (cfr. comma 3 dell’articolo 35 bis), per la legge regionale, di prevedere la costituzione di consorzi obbligatori fra imprese per la gestione unica del sito. A tal proposito, è stato fatto presente, che il riferimento normativo della figura del consorzio volontario e obbligatorio per la coltivazione delle cave, si ritrova già nel regio decreto 1443/1927, che all’articolo 47 li prevede espressamente.

² Si tratta degli agri marmiferi ovvero dei beni pubblici la cui appartenenza al patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e di Carrara è pacificamente legittima, anche in base a quanto espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 488/1995.

³ AS 1344 del 24 novembre 2016 – Affidamento in concessione di beni demaniali indisponibili del patrimonio del Comune di Carrara.

Nell'ipotesi in esame, la costituzione del consorzio è disposta fra il soggetto privato, che ha la disponibilità giuridica del bene, ed il vincitore della procedura di evidenza pubblica.

Tale previsione si collega alla disciplina sostanziale dei consorzi di cui al citato articolo 28, il quale non è stato oggetto di rilievi da parte del Governo, ma neppure, a quanto risulta, di osservazioni da parte dei Ministeri competenti nell'ambito del procedimento di controllo della legge regionale svoltosi ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Del resto, la fattispecie, oltre che essere attuativa dell'articolo 47 citato, è risalente per quanto riguarda l'ordinamento della Regione Toscana, dal momento che già l'abrogata legge regionale 78/1998, all'articolo 17, prevedeva la possibilità per il comune di promuovere la costituzione di consorzi volontari o disporre la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica delle cave.

Per quanto concerne, invece, le perplessità avanzate in ordine alla previsione della fattispecie disciplinata nell'articolo 35 quater (Acquisizione del sito al patrimonio indisponibile comunale), occorre innanzitutto ricordare che il diritto ad esercitare l'attività estrattiva viene attribuito al proprietario con i limiti imposti dalla rilevanza pubblica del bene, data dall'interesse pubblico allo sfruttamento del giacimento.

Proprio in considerazione della natura peculiare di tale diritto, l'articolo 45 del regio decreto 1443/1927 prevede, nei commi iniziali, la cosiddetta "avocazione" che si realizza quando il "*proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo*" e lasci trascorrere infruttuosamente il termine fissatogli per "*l'inizio, la ripresa o l'intensificazione dei lavori*".

Preliminarmente si evidenzia che la Corte costituzionale, con la sentenza 9 marzo 1967, n. 20, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'articolo 45 del regio decreto 1443/1927, riconoscendo proprio la peculiare natura del diritto ad esercitare l'attività estrattiva. Per la Corte "*...l'atto di avocazione essendo implicito in un diritto-dovere a sfruttare il bene in base ad una concessione ex lege (in realtà autorizzazione) non concreta un provvedimento espropriativo*".

L'articolo 45 prevede, quindi, che, qualora il proprietario non intraprenda la coltivazione o non dia ad essa sufficiente sviluppo, e lasci trascorrere il termine, la cava possa essere data in concessione in conformità alle norme contenute nel regio decreto e relative alle miniere e che al proprietario spetti il "*valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera*". L'avocazione che riguarda la cava (cioè l'impresa estrattiva e non il fondo che rimane privato) non ha una funzione punitiva o sanzionatoria, ma costituisce piuttosto lo strumento per realizzare l'interesse pubblico sopperendo all'inerzia del proprietario. Il bene entra pertanto nel

patrimonio indisponibile e, come tale, è sottratto alla disponibilità del suo proprietario.⁴

L'articolo 45 del regio decreto 1443/1927 disciplina inoltre, nell'ultimo periodo, un'ulteriore fattispecie (tra l'altro recepita al comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015) relativa all'ipotesi in cui dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico. In tali casi si prevede che la Regione possa disporre interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore e che, in caso di inottemperanza alle prescrizioni, la Regione possa disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della Regione.

Premesso quanto sopra, si è posto in evidenza che la fattispecie disciplinata nell'articolo in esame può essere sostanzialmente ricondotta alla cosiddetta avocazione, sopra illustrata, contenuta nei commi iniziali dell'articolo 45 del regio decreto 1443/1927. Essa ne costituisce una peculiare applicazione in considerazione della natura del sito estrattivo caratterizzato dalla prevalente estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile comunale. Attraverso tale avocazione *“l'amministrazione pubblica provvede alla tutela dell'interesse generale senza il tramite del procedimento tipico di espropriazione per pubblico interesse...”* e *“l'atto incide sul diritto del privato per l'attivarsi del limite cui sottostava, il che basta a far ritenere che la fattispecie esula dal tenore del terzo comma dell'articolo 42 della Costituzione. Questo comma contempla l'ipotesi del sacrificio di una situazione patrimoniale per un interesse pubblico che essenzialmente sta fuori di essa e ad essa si sovrappone: se però l'interesse pubblico è limite della situazione, la sua tutela preferenziale è sviluppo naturale o normale del rapporto da cui il diritto del privato trae origine e non induce acquisizione aliena di un valore. Infatti il diritto sacrificato, in tal caso, non contiene il valore di quello prevalso; e deve stimarsi avendo presente la coesistenza di un altro diritto capace di assorbirlo, quindi con detrazione del valore di questo.”*⁵

La previsione, nel caso dell'articolo 35 quater, della corresponsione di un indennizzo si giustifica con la sostanziale coincidenza fra i presupposti previsti da tale articolo per l'avocazione e quelli previsti per l'esercizio del potere ablatorio. Del resto, sul punto, la Corte costituzionale ha precisato: *“...Da quanto si è esposto appare indiscutibile che la sottrazione delle cave alla disponibilità privata ex art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, svolge il limite connesso al regime di quei beni come categorie, per la loro inerenza ad un interesse della pubblica Amministrazione; rientra cioè fra le ipotesi genericamente descritte dalla Corte, per le quali la Costituzione non dà garanzia d'indennizzo”*⁶.

⁴ Cfr. M. Vaccarella, *“La disciplina delle attività estrattive nell'amministrazione del territorio”*, Giappichelli, 2010, p. 39 e ss.

⁵ Cfr. sentenza Corte costituzionale n. 20/1967.

⁶ Cfr. sentenza Corte costituzionale n. 20/1967.

La legge è stata approvata a maggioranza. In aula sono stati presentati numerosi emendamenti sia dall'opposizione che dalla maggioranza. Tra quelli approvati, merita segnalare, in particolare, l'inserimento fra i casi che determinano sospensione e decadenza dell'autorizzazione, della grave e reiterata violazione di norme di legge o contratti collettivi in relazione agli obblighi retributivi (art. 8), l'intervento sull'articolo 21 (Autorizzazioni e concessioni esistenti) al fine di specificare che al raggiungimento della percentuale del 50% del materiale da taglio contribuiscono anche i materiali derivati, impiegati dall'industria per la realizzazione dei prodotti sostitutivi dei materiali da taglio di cui al numero 2.1. dell'articolo 2 della legge regionale 35/2015 e lavorati nel sistema produttivo della filiera locale, l'inserimento del termine di 120 giorni per l'espressione del parere di competenza del nucleo di valutazione, con l'ulteriore previsione che l'inutile decorso di tale termine, senza che il parere sia stato reso, comporta la possibilità per i comuni di procedere comunque alle valutazioni di loro competenza sui piani economico finanziari e, infine, il differimento al 31 dicembre 2019, del termine per l'approvazione dei Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, previo accordo con le autorità statali competenti.

7. SOSTEGNO AL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

La legge regionale 57/2019, di iniziativa della Giunta regionale, è, in primo luogo, espressione della potestà legislativa regionale di tipo “*residuale*” (art. 117, comma quarto, della Costituzione) concernente lo “*sviluppo economico e produttivo locale*”. Si tratta di un ambito generale ed indeterminato nel quale confluiscono una pluralità di materie eterogenee, quali, ad esempio, l'agricoltura, l'industria, l'artigianato, il commercio, il turismo. Essa appare inoltre, in considerazione dei suoi contenuti, ascrivibile alla competenza legislativa concorrente “*sostegno all'innovazione dei processi produttivi*”, di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. Mentre quest'ultima è soggetta al limite dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato, la competenza legislativa residuale sopra citata si interseca con le cosiddette “*materie trasversali*”, quali, la “*tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*”. Esse sono materie di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, comma secondo, lettere e), m) ed s)) che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale⁷, sembrano enunciare una finalità piuttosto che circoscrivere un dato settore della legislazione e presentano un'intrinseca attitudine ad intrecciarsi con spazi materiali e competenze affidati alle potestà legislative delle regioni.

⁷ Cfr. sentenze 58/2015, 171/2012, 235/2011, 225/2009, 12/2009, 345/2004, 272/2004, 14/2004, 282/2004.

L'articolo 19 del decreto legislativo 112/1998, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni in attuazione della Riforma Bassanini (L. 59/1997), ha delegato alle regioni anche le funzioni di incentivazione di programmi di innovazione e trasferimento tecnologico per l'industria, ivi comprese le piccole e medie imprese.

Il nuovo intervento legislativo regionale si affianca a quanto già previsto, in primo luogo, dalla legge regionale 71/2017⁸, in materia di promozione, valorizzazione e sostegno al sistema e ai processi di trasferimento tecnologico a favore delle imprese e dei sistemi produttivi. Essa si affianca, inoltre, alla legge regionale 20/2009: quest'ultima ha, tra le proprie finalità, l'integrazione delle politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale e prevede la "Rete regionale della ricerca" alla quale possono aderire enti locali, università e scuole superiori di alta formazione, enti di ricerca e soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca, parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti che operano nel campo della diffusione e del trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca, imprese pubbliche e private che svolgono o sono destinatarie di attività di ricerca.

In questo sistema si colloca, infine, anche la legge regionale 28/2008, che attribuisce a Sviluppo Toscana spa, società in house della Regione, la collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica.

Esaminando i contenuti della legge in esame, si rileva che con essa la Regione intende valorizzare il raccordo fra il sistema produttivo e quello della ricerca, attraverso le infrastrutture per il trasferimento tecnologico, promuovendo ed incentivando la razionalizzazione delle società di gestione di tali infrastrutture⁹, operanti in Toscana e partecipate, parzialmente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche.

A tal fine, la legge prevede la costituzione di un Fondo rotativo finalizzato all'erogazione di incentivi economici al soggetto gestore risultante dal suddetto processo di razionalizzazione. Tale fondo interviene nella forma del conferimento di capitale o nella forma del prestito partecipativo al soggetto gestore. La disciplina e le modalità di esso sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il conferimento di capitale e la concessione del prestito partecipativo sono subordinati ad una serie di condizioni espressamente indicate quali: 1) un oggetto sociale del soggetto gestore consistente in una attività di razionalizzazione del funzionamento delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico ad essa

⁸ Cfr. gli articoli 1, 3, 4 e 10.

⁹ Queste sono definite dall'articolo 2 quali parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa, laboratori di ricerca industriale, laboratori di prove e test, dimostratori tecnologici.

aggragate; 2) la partecipazione di almeno 3 delle società di gestione espressamente indicate; 3) la permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria del soggetto gestore per almeno 3 anni dalla data di intervento del fondo; 4) la possibilità di adesione di altre società di gestione partecipate, anche parzialmente da amministrazioni pubbliche, che esercitino tale attività in modo esclusivo o prevalente, di organismi di ricerca pubblici, delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di enti locali e di imprese; 5) l'esclusione dell'adesione di società che erogano esclusivamente servizi immateriali e di società i cui ricavi siano in ognuno degli esercizi del triennio 2016-2018 inferiori al 33% degli stessi ricavi.

Si prevede, inoltre, che decorso un triennio dalla data di intervento del Fondo, la Regione valuti, in alternativa alla restituzione dell'incentivo al Fondo stesso, la commutazione di esso in partecipazione societaria, nel rispetto del decreto legislativo 175/2016 (TU in materia di società a partecipazione pubblica) e della legge regionale 20/2008. E' stato stabilito che la costituzione del soggetto gestore venga deliberata da ogni società di gestione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e che, qualora tale termine decorra inutilmente, la Regione impartisca indirizzi per la dismissione della propria partecipazione indiretta alle tre società di gestione espressamente indicate.

Gli incentivi economici previsti nella legge sono concessi ai sensi del Regolamento UE n. 1407 (*"de minimis"*) e nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

La legge è stata considerevolmente modificata rispetto al testo assegnato per iniziativa consiliare al fine, fra l'altro, di adeguarla ai rilievi di legittimità segnalati nella scheda predisposta dall'ufficio legislativo a seguito delle consultazioni svoltesi su di essa e per accogliere alcune proposte emerse durante le riunioni di carattere tecnico politico svoltesi sul testo assegnato.

In primo luogo, in relazione alla potestà legislativa regionale esercitata con essa, era stato posto in evidenza che essa intersecava ambiti nettamente privatistici nel momento in cui prevedeva la costituzione di un soggetto partecipato da società, anche puntualmente indicate, e conformava la potestà statutaria dello stesso stabilendo alcuni contenuti obbligatori dello statuto.

Il rapporto della legge regionale con il diritto privato, l'autonomia privata e l'autonomia contrattuale richiede il puntuale rispetto dei limiti della competenza legislativa regionale in tali ambiti. Infatti, non è precluso alla legge regionale richiamare istituti civilistici e porre i medesimi a presupposto dell'intervento pubblico ma tuttavia, ove ciò avvenga, è necessario che la formulazione delle relative disposizioni rispetti l'autonomia privata e contrattuale dei soggetti ai quali si riferisce.

In breve, era stato fatto presente, nella scheda di legittimità, che la legge regionale può avere come presupposto degli interventi pubblici previsti istituti privatistici, ma non può imporli, regolarli o conformarli, pena la violazione specifica dell'articolo 41 della Costituzione che afferma esplicitamente il principio della libertà di iniziativa economica privata, ovvero dell'articolo 117, secondo comma lettera l) che riserva allo Stato l'ordinamento civile. Tali considerazioni, oltre ad indicare il parametro di legittimità che va utilizzato per valutare la proposta di legge, costituiscono indicazione della tecnica legislativa con la quale vanno formulate le disposizioni, che possono prevedere che l'intervento pubblico sia realizzato a fronte dell'azione di soggetti privati (es. costituzione di società), ma non possono contenere al riguardo norme impositive (obbligo di costituire società). Per tali motivi, si faceva presente che alcune delle disposizioni della legge sembravano avere contenuti prescrittivi e che pertanto esse avrebbero dovuto più opportunamente essere riformulate trasformando le previsioni originarie, interpretabili come obbligatorie, in condizioni per l'erogazione delle risorse del Fondo.

A seguito di tale rilievo di carattere generale e degli altri più puntuali contenuti nella scheda di legittimità e relativi sia al preambolo che all'articolato, il testo originario è stato in tal senso ampiamente riformulato.

La legge è stata approvata in aula nella seduta del 31 luglio 2019. In tale sede, sono stati presentati dalla maggioranza alcuni emendamenti finalizzati a chiarire meglio la natura del Fondo costituito con la legge.

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'USURA

La legge regionale n. 73/2019, di iniziativa consiliare, costituisce espressione della potestà legislativa regionale di tipo residuale (art. 117, quarto comma, della Costituzione) in materia di "*sviluppo economico e produttivo locale*" e in materia di "*assistenza sociale*".

Essa, come specificato nel preambolo, interviene, a seguito dello studio dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) "*Il fenomeno del sovra indebitamento in Toscana*", a modificare la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86 (Strumenti di prevenzione dell'usura ed educazione all'uso consapevole del denaro) al fine di aggiornarla in relazione alle modifiche normative medio tempore sopraggiunte a livello nazionale e al fine di creare una maggiore sinergia fra i soggetti coinvolti nella rete degli sportelli di prevenzione dell'usura. Tali modifiche concernono essenzialmente l'integrazione della Rete degli sportelli per la prevenzione dell'usura (articolo 3 della l.r. 86/2009) con la previsione degli organismi di composizione della crisi (articolo 15 della L. 3/2012 "*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento*") e con la struttura della Caritas italiana nonché la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Coordinamento regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 86/2009.

La legge è stata oggetto di emendamenti consiliari sia della maggioranza che dell'opposizione in commissione ed in aula.

In aula è stato approvato, contestualmente ad essa, un ordine del giorno con cui si impegna la Giunta regionale a valutare la possibilità di stanziare, nella prima occasione utile successiva all'approvazione della prossima manovra di bilancio, adeguate risorse per consentire la piena attuazione della legge, al fine di contrastare il fenomeno dell'usura, data la sua diffusione e il rischio di un suo incremento sul territorio della Toscana.

Si segnala, infine, che anche per questa legge è stata prevista (e motivata nel preambolo) la necessità della sua entrata in vigore urgente.

9. INTERVENTI STRAORDINARI PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE CHIUSURA VIABILITA' E45

La legge regionale 50/2019, di iniziativa della Giunta regionale, modifica la legge regionale 13/2019 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto "Puleto") al fine di estendere il sostegno finanziario previsto da tale legge anche a favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla Strada statale 64 Porrettana, nel tratto ricadente nei comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia. Esse hanno risentito, sotto il profilo economico ed occupazionale, dell'interruzione di quest'ultima a seguito di una frana verificatasi il 2 febbraio 2019 nell'abitato di Pavana nel Comune di Sambuca Pistoiese. Essa attiene, in primo luogo, alla materia della "*protezione civile*", che rientra nell'ambito della potestà legislativa concorrente (articolo 117, comma 3, della Costituzione) e, in secondo luogo, alla materia "*sviluppo economico e produttivo locale*", che attiene alla competenza legislativa residuale (art. 117, comma 4, Costituzione).

Contestualmente alla legge è stata presentata anche una proposta di risoluzione con la quale si impegna la Giunta regionale a valutare l'opportunità di presentare al Consiglio regionale una proposta di legge contenente la disciplina organica e di carattere generale relativa ad interventi straordinari a supporto di attività economiche derivanti dalla chiusura della viabilità. Entrambe sono state approvate all'unanimità.